

se non vi fosse quel Tribunale, che solo oggidì tiene in freno tutt' i patrizii.

Non potendo dunque le due parti convenire in una formula da presentare al Maggior Consiglio sul grave e delicatissimo argomento, deliberarono di offrire ciascuno una proposizione separata.

Diceva quella dei tre :

Che al Consiglio de' Dieci restasse ferma l' autorità amplissima di far ordini e decreti nelle materie a lui spettanti, come gli era stato concesso con le leggi 1335, 20 luglio ; 1628, 14 settembre ; e 1667, 30 novembre ;

che fossero però salve le *parti* del Maggior Consiglio, dal quale solo possono essere alterate ;

che al Consiglio de' Dieci avesse a continuare la competenza di conoscere i casi gravi e criminali dei patrizii, tanto offendenti quanto offesi, colla facoltà di poterne mandare i casi minori ai magistrati nominati nella *parte* 1628, 25 settembre ;

che fossero però salve le facoltà conferite sopra i nobili, nelle rispettive materie, dal Maggior Consiglio o dal Consiglio dei Dieci ai Consigli, alle Presidenze e agli altri magistrati ;

che al Consiglio de' Dieci rimanesse affidata coll' antico e necessario presidio de' Capi e del Magistrato supremo, la somma cura e autorità circa la pubblica tranquillità, la disciplina e moderazione dell' ordine patrizio non che l' osservanza delle leggi concernenti gli oggetti essenzialissimi di Stato.

All' incontro l' altra proposizione stesa con molta destrezza, e che mostrando in apparenza allargare i poteri dei Dieci, riduceva al nulla quella degl' Inquisitori, conteneva :

che tutte le colpe de' patrizii, niuna eccettuata, fos-